

RICORSO N. 7446

UDIENZA DEL 23.05.2016

SENTENZA N. 42 / 15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Massimo Scuffi

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7446 presentato da:

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, rappresentata dall'ing. Aldo Perrotta, giusta lettera
d'incarico sottoscritta dal Magnifico Rettore p.t. prof. Crisci, allegata agli atti;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Divisione II - Affari giuridici e normativi) - via
Molise, 19 Roma,

per l'annullamento

del provvedimento n. prot. 0068116 del 13 maggio 2015, notificato in data 29 maggio 2015,
con cui l'Ufficio rigettava la domanda di registrazione di brevetto n. RM2013A000038,
presentata dalla ricorrente.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;



Relatore nell'udienza del 23 maggio 2016 il prof. avv. Mario Libertini e udita, per l'Ufficio, la dott.ssa Loredana Guglielmetti; nessuno essendo presente in rappresentanza di parte ricorrente.

Svolgimento del processo

In data 22 gennaio 2013 l'attuale ricorrente depositava la domanda di brevetto per invenzione industriale n. RM2013A000038, avente come oggetto un metodo per la determinazione di una dimensione frattale di un'area predeterminata attorno al nervo ottico.

Con nota n. 177563 del 30 ottobre 2013, l'U.I.B.M. inviava al richiedente, per mezzo dello studio di consulenza allora incaricato, il rapporto di ricerca, che concludeva per la mancanza dei requisiti di industrialità e di inventività, e quindi per la non brevettabilità del trovato.

In detta nota la ricorrente era invitata a presentare controdeduzioni entro il termine di cui all'art. 53, comma 2, c.p.i., con l'avvertenza che, in caso di mancata risposta entro tale termine, l'Ufficio avrebbe provveduto al rigetto definitivo della domanda.

Con la medesima nota la ricorrente era avvertita dalla facoltà di presentare domanda di conversione del brevetto per invenzione in brevetto per modello di utilità.

L'Università ricorrente non dava riscontro alla lettera dell'Ufficio.

A seguito di ciò, l'Ufficio, con provv. n. 68116 del 13 maggio 2015, rigettava la domanda di brevetto. Nello stesso atto si comunicava alla ricorrente l'insussistenza dei requisiti per una brevettazione alternativa come modello di utilità.

Contro tale provvedimento l'Università della Calabria, a mezzo del consulente ing. Perrotta, ha presentato ricorso, la cui tempestività è attestata dall'Ufficio resistente.

Il ricorso è privo di motivi e di conclusioni. Questi sono indicati in una separata memoria, datata 24 luglio 2015 e depositata in data 16 settembre 2015.

In tale memoria la ricorrente lamenta il mancato invio, da parte dell'U.I.B.M., di una seconda comunicazione con cui, secondo prassi, si avvertisse il richiedente della facoltà di



conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di brevetto per modello di utilità. Si contestano poi, nel merito, le deduzioni del rapporto di ricerca, proponendo infine una versione emendata e rettificata delle rivendicazioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perché incompleto e privo di elementi essenziali, quali l'indicazione dei motivi e delle conclusioni.


A tale carenza non può supplire la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente, tanto più che non risulta la contestualità di tale memoria rispetto alla presentazione del ricorso. Dalla documentazione agli atti la memoria risulta menzionata solo nel verbale di deposito dei documenti, recante la data del 16 settembre 2015.

In ogni caso, anche a volere ammettere, in astratta ipotesi, che il ricorso in esame sia ammissibile, esso sarebbe comunque infondato, in quanto la domanda è stata legittimamente respinta dall'Ufficio, in applicazione puntuale dell'art. 173, comma 4, c.p.i., che dispone che, in caso di mancata risposta ai rilievi dell'Ufficio, *"la domanda o l'istanza è respinta"*. Contro l'applicazione di tale disposizione il ricorrente invoca - nella propria memoria - il diritto di continuazione della procedura di cui all'art.192 c.p.i.; ma, non avendo presentato la relativa domanda entro il termine perentorio previsto da tale disposizione, non può oggi avvalersi della proroga ivi prevista.

A ciò si aggiunga che le osservazioni svolte in memoria sul merito del rapporto di ricerca non sono idonee a provare una ipotetica illogicità manifesta delle conclusioni di tale rapporto.

P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Vittorio Ragonese, presidente



Mario Libertini, relatore



Deposita in Segreteria

Addi 10 agosto 2016

IL SEGRETARIO

